

SENTENZA N.

N. Reg.gen

n. Reg. dep.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RHO

Il G.d.P. Dottor Marco Ottolini

R.G.	3735/06
SENT.	207/13
C.C.L.	587/B/13
P.	288/13
P.A.V.A.	

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato e promossa con atto di citazione notificato in data da 25 gennaio 2008

DA

**GIUSEPPE PROCOPIO**, C.F. **069950P051640**,

E DA

**MARINA PROCOPIO**, C.F. **069950P051640**

entrambi residenti in **Comar** in via **Agosta** ed elettivamente domiciliati in **Comar** in via **Cardinal Ferrari**, presso gli Avv.ti **Stefano Magliolo**, i quali li rappresentano e difendono giusta delega a margine dell' atto di citazione

ATTORI

CONTRO

CONDOMINIO DI **LA MACCHIA**, in **Comar**, elettivamente domiciliato in **Comar Largo Kennedy** presso l'Avv. Matteo Rezzonico, il quale lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTO

CON LA CHIAMATA DI

**ASSICURAZIONE**, con sede in Milano in via **San Pietro**

TERZA CHIAMATA CONTUMACE

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori [redacted] e [redacted] assumono che il giorno [redacted] le loro automobili erano parcheggiate nel cortile interno del Condominio di [redacted], in cui entrambi risiedono; che in tale circostanza i rami di un grosso albero sito nello medesimo cortile si ruppero, caddero sulle loro automobili e causarono danni alle stesse.

Invocano pertanto la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Condominio convenuto e chiedono la condanna del medesimo Condominio al risarcimento del danno pari ad € [redacted] in favore di [redacted] e del danno pari ad € [redacted] in favore di [redacted].

Il Condominio convenuto, ritualmente costituito, ha chiesto innanzitutto l'autorizzazione a chiamare in causa la proprio [redacted] [redacted] per esserne manlevato in caso di condanna; eccepisce comunque, nel merito, l'assenza di propria responsabilità posto che la caduta dei rami avvenne in virtù di caso fortuito per il verificarsi di una nevicata di eccezionali proporzioni; in via subordinata allega quantomeno il concorso di colpa degli stessi attori, in particolare per aver incautamente parcheggiato le loro automobili proprio sotto l'albero nonostante la copiosa nevicata e oltretutto in un posto auto non di loro pertinenza.

Il Giudice ha autorizzato la chiamata della [redacted] rimasta contumace.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I. E' provata la circostanza della sosta delle vetture dei due attori nel parcheggio interno del [redacted] nella data del [redacted], proprio sotto l'ombrello di un albero di grandi dimensioni sito nel

medesimo cortile e di proprietà condominiale; così è a dirsi anche per la caduta di rami di detto albero proprio sopra le automobili predette (v. in particolare teste [REDACTED]).

Sussistono pertanto gli estremi della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. in capo al Condominio convenuto, proprietario dell'albero medesimo.

II. Il Condominio di [REDACTED] invoca a contrario il cd."caso fortuito", in ipotesi consistente in una nevicata di eccezionali dimensioni quale causa effettiva ed esclusiva della rottura e caduta dei rami.

Le deposizioni testimoniali hanno però smentito l'assunto, posto che i testi hanno al più riferito di una nevicata di una ventina di cm. (teste Cerchia) superiore alla media ma non certo di entità eccezionale.

Invero il rischio di una rottura di rami di un albero a seguito di una nevicata anche di non eccezionali dimensioni, quale quella riferita dai vari testi, non può considerarsi evento del tutto estraneo al rischio insito nella custodia dell'albero.

Privo di pregio appare anche l'assunto del Condominio circa il parcheggio della automobili degli attori in uno spazio auto non di loro pertinenza; circostanza che, anche ritenerla provata, non esclude certo la qualità di custode del Condominio verso il pubblico e in particolare tutti coloro che abbiano libero accesso al cortile condominiale.

Anche il richiamo all'art. 896 c.c. e alla pretesa inerzia degli attori per non aver mai chiesto la potatura dei rami è infondata; invero detta norma, all'evidenza, riguarda fattispecie diverse da quella oggetto di causa; per tacere del fatto che è pacifico che l'area sotto l'albero non è di proprietà degli attori.

Va pertanto accolta la domanda dei [redacted] di condanna del Condominio al risarcimento del danno alle automobili di loro proprietà, nella misura più oltre specificata.

III. Va però osservato che gli stessi attori, in atto di citazione, allegano di aver parcheggiato sotto l'albero in un giorno in cui nevicava.

Sicché deve ritenersi un loro concorso nella causazione del danno, proprio perché, come detto, la caduta di neve o la rottura di un ramo durante una nevicata, anche di normale entità o poco più, non può considerarsi evento eccezionale e imprevedibile.

Considerato che gli attori erano anch'essi residenti nel Condominio di [redacted] e quindi a conoscenza della mancata potatura che esso stessi invocano a colpa del Condominio, pare equo stimare il loro apporto causale al verificarsi del danno nella misura del 50% del danno medesimo.

IV. La quantificazione dei danni effettuata dagli attori pare coerente, alla stregua dei dati di comune esperienza, con i danni visibili nelle fotografie prodotte nel fascicolo attoreo.

Il Condominio convenuto va pertanto condannato risarcire la somma di € [redacted] in favore di [redacted] e la somma di € [redacted] in favore di [redacted] oltre a rivalutazione e interessi come da dispositivo.

V. Si deve infine accogliere la domanda di manleva svolta dal Condominio nei confronti della terza chiamata e contumace [redacted]

La Polizza in essere tra il Condominio e detta Assicurazione (doc. 2 Condominio convenuto) comprende all'evidenza anche l'evento sopra ritenuto.

La [redacted] dovrà pertanto rimborsare al Condominio di [redacted] le somme da questi dovute agli attori in esecuzione della presente sentenza.

VI. La parziale reciproca soccombenza tra attori e Condominio di [redacted] giustifica la compensazione parziale nella misura del 50% delle spese di lite sostenute dagli attori; il Condominio convenuto dovrà pertanto rimborsare ai medesimi attori il residuo 50% liquidato in dispositivo.

[redacted] dovrà altresì rimborsare le spese di lite del Condominio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

in parziale accoglimento della domanda degli attori, condanna il CONDOMINIO [redacted] in [redacted], al pagamento di € [redacted] in favore dell'attore [redacted] [redacted] C.F. [redacted], a titolo di risarcimento del danno all'automobile di sua proprietà; nonché la somma di € [redacted] in favore dell'attore [redacted] [redacted] C.F. [redacted] a titolo di risarcimento del danno all'automobile di sua proprietà; quanto sopra oltre a rivalutazione monetaria dal [redacted] sino a oggi, e oltre interessi legali da tale data sino al saldo e calcolati sulla predetta somma anno per anno rivalutata sino ad oggi;

condanna il CONDOMINIO [redacted] a rimborsare le spese di lite dei medesimi attori, che previa compensazione nella misura del 50%, liquida in € [redacted] per anticipazioni ed € [redacted] per diritti ed € [redacted] per onorati, oltre a oneri di legge;


condanna la terza chiamata **MILANO ASSICURAZIONI** con sede in Milano in via **Senigaglia 18/2** a rimborsare al CONDOMINIO **MILANO** **MAGENTA** le somme da questi versate agli attori **Giuseppe Pizzoni** e **Carmina Pizzoni** in esecuzione della odierna sentenza;

condanna la terza chiamata **MILANO ASSICURAZIONI**, con sede in Milano in via **Senigaglia 18/2** a rimborsare le spese di lite del CONDOMINIO **MILANO MAGENTA 3** CHE liquida nella somma di € **100,00** per diritti ed € **500,00** per onorari



Rho, li 26 ottobre 2012

Il Giudice di Pace



IL CALENDARIO - C2  
Dott. **...**